

LE INTERPRETAZIONI

1. La norma

L'articolo 6 del Dl 23/2020, prevede, in caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale la disapplicazione delle norme del Codice civile che obbligano ad assumere provvedimenti (fra cui il ripianamento) «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.

2. Il Consiglio notarile di Milano

Secondo la massima 191 del Consiglio notarile di Milano la sospensione riguarda anche le perdite precedenti al 9 aprile 2020 e che non hanno alcuna correlazione con l'epidemia, se non il fatto che la situazione patrimoniale o il bilancio da cui le perdite emergono vengono approvati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020. In base a questa lettura non sono quindi in alcun caso rilevanti né le perdite del 2019 (accertate nel 2020) né le perdite del 2020 (accertate nel 2021) in qualunque tempo si siano formate

3. Il tribunale di Catania

Secondo il Tribunale di Catania (decreto del 28 maggio) la neutralizzazione delle perdite si applica solo a quelle determinate dalla crisi generata dal Covid - 19 e non a perdite anteriori che non si pongono, nemmeno astrattamente, in nesso di causalità con la situazione di difficoltà determinata dall'epidemia. La posizione dei giudici catanesi è in linea con la relazione di accompagnamento al Dl 23/2020 e con il documento della Fondazione nazionale dei commercialisti del 10 giugno scorso